

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS

CONTRAENTE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE Via Ostiense ,133 00154 Roma (RM) 0440044100
SOCIETA' ASSICURATRICE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Delegataria quota 70% Agenzia Generale di Roma 54535 – S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l Via dell'Archetto, 16 00187 Roma (RM)
	REALE MUTUA ASSICURAZIONI Coassicuratrice quota 30% Viale Gianluigi Bonelli 99, 00127 Roma (RM)

NUMERO POLIZZA	63.201307965 44.201307963
DURATA DEL CONTRATTO	dalle ore 24:00 del 31.07.2024 alle ore 24:00 del 31.07.2026
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
CODICE CIG.	B1BC61C44D

PREMI

Premio alla Firma

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 149.968,61	€ 32.677,85	€ 182.646,46

Polizza soggetta a condizioni particolari come da capitolato di gara allegato.

Emessa in quattro esemplari in data 23.07.2024

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

DEFINIZIONI COMUNI

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	Quella svolta dall'Università degli Studi Roma Tre, per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
BROKER	De Besi – Di Giacomo S.p.A.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università degli Studi Roma Tre che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio nell'interesse di chi spetta, in breve detta Università e/o Ateneo e/o Ente.
DANNO LIQUIDABILE	Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LIMITE DI INDENNIZZO (RISARCIMENTO)	Il massimo indennizzo (o risarcimento) dovuto dalla Società.
POLIZZA / CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

RISCHIO LOCATIVO	Le conseguenze della Responsabilità civile che gravino sull'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del CC, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

DEFINIZIONI DI SETTORE

ALLAGAMENTO	L'accumulo di acqua che crea danni ai beni assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici e termici.
ARCHIVI NON INFORMATICI	A titolo esemplificativo e non limitativo i documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
BENI ASSICURATI	<p>La presente assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, concessione, custodia, deposito, possesso, o in uso o detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente, da dipendenti, Amministratori o da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente, dall'Assicurato e/o per i quali il Contraente e /o l'Assicurato abbiano un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing".</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risulterà dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobiliari".</p> <p>Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.</p> <p>Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.</p> <p>I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o</p>

	<p>da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.</p> <p>I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.</p> <p>I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, e i beni mobili in essi contenuti, possono essere adibiti a qualsiasi attività.</p> <p>Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private e nel caso in cui fossero consegnati ad imprese per l'esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.</p>
<p>BENI IMMOBILI</p>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, linee aeree di trasmissione o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici e anti-incendio, impianti igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, compresa fibra ottica, gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici e audio-video, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante e/o al servizio dei fabbricati, strutture fisse comprese quelle del servizio "Bike Sharing", le postazioni di ricarica di veicoli elettrici; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e strutture di atterraggio e attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per beni immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostatiche o pneumatiche e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo, fontane e monumenti in genere) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso negli impianti sportivi. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra che possono avere anche piani seminterrati o interrati, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della L. 1089/1939 così come modificato dal D.lgs 42/2014 e ss.mm.ii, della Legge 106/2011 ss.mm.ii, il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della L. 53/1983. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione, manutenzione. <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa</p>

	spettante.
BENI MOBILIARI	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari in genere. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici, impianti e/o attrezzature in genere anche non al servizio dei fabbricati. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, opere d'arte, oggetti d'arte, valori, preziosi, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci, incluse derrate alimentari. ✓ Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, archivi non informatici, referti, immagini, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. <p>Quant'altro, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</p>
DANNI INDIRETTI	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione e, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purché in conseguenza dell'evento stesso.
DATI	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione o su memorie operative delle unità centrali.

DENUNCIA DI SINISTRO	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
DIPENDENTI	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ dipendenti della Contraente distaccati presso altre società od enti; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, stagisti, tirocinanti e borsisti.</p>
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, dipendenti o altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
FENOMENO ELETTRICO	L'effetto di correnti, scariche o altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
FURTO	Il reato come definito dall'art. 624 C.P.
FURTO CON DESTREZZA	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INONDAZIONE/ ALLUVIONE	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
MEZZI DI CUSTODIA	Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature. A titolo esemplificativo e non

	limitativo: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili, parchimetri o similari all'esterno di beni immobili.
OPERE D'ARTE ED OGGETTI D'ARTE	A titolo esemplificativo e non limitativo: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, affreschi, sculture, bassorilievi, incisioni, tappeti, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo compresi beni bibliografici intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità, bibliografiche, raccolte, manuali, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data) pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
PARTITA DI POLIZZA	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
PORTAVALORI	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti o comunque verso terzi e viceversa.
PREZIOSI	A titolo esemplificativo e non limitativo: gioielli, oggetti d'argento, d'oro, di platino, montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
RAPINA	Sottrazione o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.
SCIPPO	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SUPPORTO DATI	Per tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
TERREMOTO	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad un unico fenomeno e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
TERRORISMO E SABOTAGGIO	Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi, autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

UBICAZIONE DEI FABBRICATI OGGETTO DELLA COPERTURA	Luoghi dove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione. Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente in telelavoro o smart working.
VALORI	A titolo esemplificativo e non limitativo: monete e biglietti di banca, titoli di credito in genere, qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

ART. 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

In caso di sinistro il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza, fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'articolo 1910, comma 4 del Codice Civile

ART. 1.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/07/2024 o della data di consegna del verbale qualora successiva per la durata di due anni, senza tacito rinnovo.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto è consentito al Contraente di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di esercitare un'opzione di proroga per un periodo ulteriore di 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, alle medesime condizioni normative ed economiche. Nell'ipotesi in cui la Società non dovesse accettare la richiesta proroga avanzata dal Contraente, la Società si impegna a concedere la proroga tecnica di cui al comma precedente.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 1.6, Recesso, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 1.6.4

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi al ricevimento della polizza ritenuta corretta.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Resta convenuto che è considerata tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto siano comunicati alla Società.

L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.

ART. 1.5 – REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo 1.6 RECESSO

ART. 1.6 – RECESSO

ART. 1.6.1 – RECESSO DELLA SOCIETÀ

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 1.5 REVISIONE DEL PREZZO, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

ART. 1.6.2 – RECESSO PER DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE DEL CONTRAENTE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli 1.5 REVISIONE DEL PREZZO e 1.6.1 RECESSO DELLA SOCIETA' e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo 1.5 REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 1.6.3 – RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni.

ART. 1.6.4 - NORME COMUNI IN TUTTE LE IPOTESI DI RECESSO

La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 1.14 – "Obbligo di fornire dati dell'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

ART. 1.7 – PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio nei termini di cui al precedente art. 1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.

ART. 1.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, email o simili) indirizzata alla Società e viceversa.

ART.1.9 - ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, il foro di Roma, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 1.11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicati nel riparto allegato alla presente polizza. In caso di sinistro la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la Delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

ART. 1.13 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo De Besi Di Giacomo S.p.A. in qualità di broker ai sensi della Legge 28.11.1984 n.792 e del D. Lgs. 209/2005. Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del C.C., il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Si conviene espressamente che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente

ART. 1.14 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso nonché oltre la scadenza contrattuale, al 31.07 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, *si impegna* a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente o del broker fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

La violazione degli obblighi descritti al presente articolo dà facoltà al Contraente di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali. Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale progressiva per ogni giorno di ritardo determinata nel modo seguente: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale con il massimo di 15 giorni.

Gli importi delle penali saranno prelevati dal Contraente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui alla Documentazione di gara.

ART. 1.15 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, riepilogati all'Art. 5 Somme Assicurate, tassi e premio, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati.

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 1.16 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAZIONE CONGUAGLIO DEL PREMIO

È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il Contraente dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza.

I capitali assicurati vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, per gli importi che risulteranno in aumento, oppure in diminuzione, fino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate.

La Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 20%.

Eventuali aumenti eccedenti il 20% saranno oggetto di specifica pattuizione tra le Parti, fermi i tassi di premio indicati in polizza.

In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località, per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località sempreché non sussista più alcun interesse dell'assicurato presso quella originaria.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate, comprensive di eventuali alienazioni. La Società provvederà alla regolazione del premio sia per i beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie sono state automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni oggetto di alienazione.

La Società emetterà:

- ❖ appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
- ❖ appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%

Per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato.

Resta convenuto che nel caso in cui il Contraente entro il termine di cui sopra non fornisca il valore aggiornato delle somme da assicurare, la Società automaticamente intenderà non sopraggiunta alcuna variazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'erario, entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa.

ART. 1.17 – VALIDITA' TEMPORALE

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

ART. 1.18 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 C.C., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 1.19 – VALIDITA' DELLE NORME DATTILOSCRITTE

L'eventuale discordanza tra le Definizioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni che Regolano l'Assicurazione All Risks, le norme che regolano la gestione dei sinistri, le Condizioni Particolari, l'articolo relativo ai Massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Il presente capitolato assumerà, a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente e dall'Agenzia su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del numero assegnato al contratto, del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese/Coassicurazione (se esistente).

ART. 1.20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- Violazione del divieto di cessione di cui all'art.119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i.
- Applicazione delle penali previste all'art. 1.14 "Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio" che complessivamente superino i 15 giorni di ritardo;
- Violazione degli obblighi statuiti dall'art. 1.21 "Obbligo di riservatezza";
- Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti;
- Accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dalla Società ai fini della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della stessa;
- In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 1.4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzie" siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché il Contraente notifichi per iscritto alla Società, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Il Contraente procederà,

altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione la Società rimborserà, entro 15 giorni dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 1.21 –OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. La Società è, pertanto, tenuta al rispetto del segreto professionale.

La Società è obbligata a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università.

ART. 1.22 –SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione della Polizza sono a carico della Società.

ART. 2 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS

L'assicurazione è prestata in relazione a tutte le attività e competenze istituzionali del Contraente, e allo stesso attribuite ope legis. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti, comunque, da chiunque e ovunque svolte e gestite, anche indirettamente, in forma mista e tramite associazioni e volontariato.

L'assicurazione è altresì operante per tutte le attività, funzioni e compiti:

- ✓ esercitati per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
- ✓ derivanti da usi, costumi, consuetudini;
- ✓ attribuiti, consentiti e delegati dall'Ente contraente;

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e integrazioni e compreso quanto nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali, diretti e i danni consequenziali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'assicurato, del beneficiario, salvo quanto stabilito all'Art. 2.13 Esclusioni e dall'Art. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI, nonché i danni verificatisi come conseguenza dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati.

La Società indennizza tutti i danni e le spese con l'applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione

La Società indennizza i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

ART. 2.2 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito al successivo art. 5 Somme assicurate, tassi e premio, indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato e trattare i residui del sinistro. Sono altresì comprese, relativamente ai beni non danneggiati, le spese per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente e altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Sono parificate a dette spese quelle sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi e radioattivi, ai sensi delle normative vigenti detto importo si intende ridotto come indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

ART. 2.3 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione e il ripristino delle parti di beni immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, e anche se effettuate per la sola ricerca del guasto e della rottura.

Sono altresì compresi i danni indennizzabili derivanti da fuoriuscita di sostanze (non compresi i liquidi condotti) a seguito di rottura dei predetti impianti.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 2.4 COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 2.5 ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 2.6 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dall'assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico dell'assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

L'assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese. In questo caso, il professionista dovrà emettere pre-notula intestata all'assicurato, e la Società, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'assicurato per l'importo della pre-notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta

dall'assicurato e dal professionista e avrà effetto liberatorio per la Società al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo il professionista emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia alla Società.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 2.7 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi non informatici (amministrativi e tecnici) distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Tali costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli oggetti d'arte. La Società indennizza tali costi in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 2.8 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti dati e ai dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

La Società indennizza tali danni e altresì le spese di ricostruzione dei dati in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART. 2.9 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati alle cose dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La Società indennizza tali danni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti e amministratori dell'assicurato, o di terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

ART. 2.10 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

In caso di sinistro indennizzabile, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione e il mantenimento dei servizi cui lo stesso è preposto, e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa o successivo al sinistro per un massimo di 12 mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati per ripristinare le linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'assicurato, i costi per la manodopera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi diretti e indiretti risultanti dalle scritture dell'assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita beni immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di tale inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di 12 mesi. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno

La Società indennizza i maggiori costi e la perdita pigioni in deroga al disposto di cui all'articolo 1907.

ART. 2.11 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

In caso di furto, rapina, estorsione, scippo la Società risponde per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI per ciascuna garanzia.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Con riferimento ai danni da furto, la Società risponde:

A1) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili, a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- attraverso le maglie delle saracinesche o delle inferriate
- introducendosi nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

A2) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A1;

A3) del furto commesso da dipendenti o amministratori dell'assicurato, o con la loro complicità o partecipazione, purché la persona che ha commesso il furto, che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni assicurati, o della sorveglianza dei locali e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente o l'amministratore adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;

A4) per i beni assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi e aree di pertinenza.

B) La Società risponde dei danni derivanti da rapina e da estorsione dei beni assicurati.

C) La Società risponde dei danni derivanti da scippo dei beni assicurati.

D) La Società risponde dei danni derivanti da furto con destrezza di beni assicurati posti nell'interno dei beni immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico.

E) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo dei beni assicurati affidati a portavalori (persone di età compresa tra 18 e 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21 fino alle ore 6, salvo esplicita deroga. In caso di furto con destrezza resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia.

F) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo di valori e preziosi, che sono:

- ovunque riposti,
- contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei beni immobili,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei beni immobili.

G) Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione di furto, rapina, estorsione e scippo o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati. La Società rimborsa anche le spese di restauro dei Beni Mobiliari di particolare pregio o valore storico, sostenute per il ripristino di detti beni. La somma assicurata è a primo rischio assoluto e la garanzia è prestata senza applicazione del degrado d'uso.

ART. 2.12 REINTEGRO IN CASO DI FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nel limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Fermo restando quanto previsto all'articolo che precede e fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro la Somma Assicurata per la garanzia Furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Entro 30 giorni dalla data del sinistro, la Società si impegna a comunicare, al Contraente Assicurato, l'eventuale disponibilità al reintegro della somma assicurata e dei relativi limiti di indennizzo, nonché il relativo premio.

Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

ART. 2.13 ESCLUSIONI

Nella presente polizza valgono le seguenti esclusioni.

A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

A1) verificatisi in occasione di:

- ✓ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ✓ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✓ bradisismo, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, salvo quanto eventualmente previsto all'apposita estensione;

salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

A2) dovuti a o causati da:

- ✓ dolo dei Rappresentanti Legali del Contraente;
- ✓ perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente articolo 2.10 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI;
- ✓ trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili, salvo quanto eventualmente previsto in polizza nonché le movimentazioni interne e tra gli edifici universitari;
- ✓ messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle costruzioni di beni immobili, salvo quanto previsto dall'articolo 2.2 SPESE DI

DEMOLIZIONE E SGOMBERO e all'articolo 2.5 ONERI DI URBANIZZAZIONE – RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE;

B) Sono esclusi i danni

B1) di:

- ✓ ammanco e smarrimento di merci, salvo quanto previsto per la garanzia furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti o amministratori, saccheggio, malversazione e concussione salvo quanto eventualmente previsto dal presente capitolato;
- ✓ umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;

B2) dovuti a o causati da:

- ✓ lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari. Sono però risarcibili i danni ad altri beni non oggetto dei predetti lavori, sempre che provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- ✓ errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili, salvo quanto previsto all'articolo 4.12 COLLASSO STRUTTURALE;
- ✓ assestamento, contrazioni, espansioni, dilatazioni, crollo di impianti, reazioni termiche. Tali danni sono invece compresi qualora siano conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza;
- ✓ mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- ✓ errori di lavorazione, vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi. In questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.

Si precisa che, qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi

C1) dovuti a o causati da:

- ✓ corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- ✓ guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto previsto agli articoli 4.13 FENOMENO ELETTRICO e 4.14 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA;
- ✓ sospensione, interruzione o anormale produzione o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua. La presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai beni in refrigerazione e a temperatura controllata e per quelli derivanti da fenomeno elettrico;
- ✓ inquinamento e contaminazione ambientale;
- ✓ inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso dei beni assicurati;
- ✓ a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.
- ✓ contaminazioni chimiche o biologiche relativamente al rischio di terrorismo e sabotaggio.

Qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono infine esclusi

- ✓ il valore del terreno;
- ✓ veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente;
- ✓ boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, tranne se assicurati con apposita partita;
- ✓ i beni in leasing salvo quanto previsto nella definizione di Beni Assicurati;
- ✓ beni mobili posti all'aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne, gru e ciminiere e simili quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti
- ✓ danni da guasti macchine.

Clausole di esclusione del rischio "malattie pandemiche o epidemiche"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Cyber Clause

Come da clausola della Società, la cui declinazione viene lasciata libera, purché la Società stessa dichiari che la clausola proposta non modifichi sostanzialmente quanto previsto dalla seguente condizione:

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;*
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;*
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;*
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);*
- e) computer hacking;*
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);*
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;*
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);*
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);*
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;*

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;*
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi*

ART. 2.14 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

ART. 2.16 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART. 2.17 – MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE)

Come da clausola della Società, la cui declinazione viene lasciata libera, purché la Società stessa dichiari che la clausola proposta non modifichi sostanzialmente quanto previsto dalla seguente condizione:

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle Parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

ART. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente e/o l'assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- qualora tenuto a norme di legge, fare, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, l'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;

- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

In caso di sinistro la Società si obbliga ad accettare la documentazione prodotta dall'Ente allo scopo di fornire dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti, prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini del presente capitolato.

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente tale termine. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato:

- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Società, consenso che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro, di effettuare le riparazioni senza dovere attendere le operazioni peritali e, in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società, di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi o alle disposizioni delle Autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

ART. 3.2 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI O ESPERTI DEL SETTORE

L'ammontare del danno e delle perdite è concordato tra le parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

ART. 3.3 - MANDATO DEI PERITI

I Periti e/o esperti del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dalle aree danneggiate.

ART. 3.4 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a

conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 3.5 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per “valore a nuovo” si intende:

- a) per i beni immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell’area;
- b) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e i beni elettronici il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);

e che per “valore allo stato d’uso” s’intende:

- c) per i beni immobili, la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- d) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e beni elettronici, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che, qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile ed elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

in caso di sinistro che colpisca i beni immobili e i beni mobili (partita 1 Beni Immobili e 2 **Beni Immobili storici** qualora prevista la somma assicurata e 3 Beni mobili) si determina:

- aa) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al valore allo stato d’uso, detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- bb) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad aa), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”, oltre alle spese di salvataggio e alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
- cc) il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera bb) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo 3.10 **PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO E ANTICIPI**.

Si intendono sempre compresi nella somma assicurata, e pertanto indennizzabili, le spese e i costi – sostenuti e documentati dall’assicurato – strettamente necessari per le attività di ripristino dei danni, rimpiazzo e ricostruzione (a.e. costi di progettazione), anche di professionisti esterni. Per tali oneri non

sussiste il limite di cui all'articolo 2.6 *SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI*, fermo restando l'eventuale limite di indennizzo previsto per la specifica garanzia.

Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro.

Tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.

Questa condizione non è operante per la garanzia furto, rapina, estorsione e scippo.

Per i beni immobili con particolari caratteristiche artistiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato tenendo conto del maggior costo di riedificazione necessario per ripristinare tali caratteristiche.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui all'Art. 6 *MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE - SCOPERTI* è tenuta a indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato. Per i danni derivanti da maggiori costi e perdita di pigioni, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera aa):

- per i beni immobili (o porzioni di) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti, nonché dell'eventuale danno patrimoniale, direttamente causato dal sinistro, derivante dal mancato conseguimento dell'obiettivo di ricerca.

ART. 3.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE

Qualora esista una stima di opere d'arte redatta da un esperto, vale il disposto dell'art. 1908 del Codice civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero alle opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

ART.3.7 BENI IN STATO DI INATTIVITA'

I beni in stato di inattività perché destinati alla eliminazione o rottamazione sono valutati al costo delle pratiche necessarie per la formalità giuridica e fiscale della eliminazione. Per i beni mobili l'indennizzo calcolato come sopra non potrà superare il valore del bene riportato in inventario.

ART.3.8 DENARO O VALORI

Il denaro viene valutato al suo valore nominale ed i buoni pasto vengono valutati al loro prezzo di acquisto, mentre per gli assegni vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

ART.3.9 COPPIE – INSIEMI – SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la determinazione del danno verrà effettuata sulla base dell'intero valore della coppia, insieme o serie, dedotto il valore delle cose rimaste illese. Parimenti, in caso di danno ad un bene o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio unitamente ad altro bene o ad altra parte, la Società indennizzerà il valore dell'intera coppia, insieme o serie al netto di eventuali recuperi.

ART. 3.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E ANTICIPI

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000.

L'obbligo della Società viene in essere entro 30 giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 3.000.000 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno a un bene assicurato in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La società dovrà provvedere a sottoporre all'assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno e a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'assicurato entro i 30

giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, e in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo sarà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.

L'assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile.

ART. 3.11 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 3.12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente Polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 3.13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

ART. 3.14 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Ogni recupero delle cose rubate deve essere prontamente notificato alla Società.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso per le stesse, oppure di farle vendere. In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita è ripartito tra l'Assicurato e la Società in proporzione alla parte di danno materiale a carico di ciascuna parte.

ART. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 4.1 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

ART. 4.2 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse in misura insufficiente non superiore al 20% e non sia operante il primo rischio assoluto. Qualora il limite del 20% dovesse risultare oltrepassato il disposto di cui all'art. 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 50.000, la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 4.3 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai beni assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di beni immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

ART. 4.4 PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI E INOCCUPATI

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono per un periodo superiore a 12 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta-aerei.

ART. 4.5 INONDAZIONI, ALLUVIONI,

Relativamente ai danni subiti da Inondazioni, Alluvioni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Relativamente ai danni da inondazione, alluvione sono esclusi i danni ai beni mobili la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 5 dal pavimento, ai beni mobili posti in locali interrati o seminterrati.

ART. 4.6 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi

quelli subiti da beni mobili ed elettronici situati per destinazione e uso all'interno dei beni immobili qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

Sono inoltre esclusi i beni mobili posti all'aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne, gru e ciminiere e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono invece compresi serbatoi, macchinari e impianti situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.7 GRANDINE (SU FRAGILI)

La Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- ✓ serramenti, lastre, vetrate e lucernari in genere;
- ✓ lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di beni immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.8 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.9 SOVRACCARICO NEVE

La Società non indennizzerà i danni a fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.10 FUORIUSCITA D'ACQUA - ALLAGAMENTO

La garanzia comprende i danni derivanti da fuoriuscita di liquidi conseguenti a guasti o rotture di impianti, di cisterne, contenitori, condutture o tubature (non mobili), di impianti automatici di estinzione del fuoco (sprinklers) e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta.

Sono altresì compresi i danni subiti da Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, quali a titolo esemplificativo i danni arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine ed i danni per intasamento di gronde o pluviali causati dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.11 MOVIMENTAZIONE INTERNA

La Società indennizza i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, comprese le operazioni di carico e scarico, nonché tra gli edifici universitari.

ART. 4.12 COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, a errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.13 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni da fenomeno elettrico ai beni assicurati sono esclusi quelli causati da usura o inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.14 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti a eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.15 - FRANE, CEDIMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati all'Assicurato da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno, intendendosi per tali:

- ✓ caduta di massi;
- ✓ smottamento: intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni di acqua dal suolo;
- ✓ franamento: intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
- ✓ cedimento del terreno e/o il cedimento delle fondazioni, purché non imputabili ad errori di progettazione, calcolo o difetti di costruzione.

Il risarcimento sarà effettuato nei limiti della somma indicata all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE – SCOPERTI.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.16 LASTRE

La Società assicura, nei limiti della somma Assicurata indicata all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI, il risarcimento dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre di cristallo o mezzo cristalli, specchio e vetro fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale tanto all'interno che all'esterno dei

locali, su porte o bussole, causati da fatto accidentale e/o fatto di terzi. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.17 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

ART. 4.18 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) Amministratori, Dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato/Contraente nonché persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni;
- c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Surrogazione della Società è altresì consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa degli Amministratori, Dipendenti e/o collaboratori entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con Sentenza Definitiva da parte della Corte dei Conti.

La presente Assicurazione non comprende pertanto i danni oggetto di Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente accertata con Sentenza Definitiva dell'Autorità competente ed il Contraente si impegna a rimborsare alla Società ogni somma, eventualmente dalla stessa anticipata, che il Contraente stesso dovesse percepire per effetto od in esecuzione di decisioni della Corte dei Conti, inerenti la responsabilità amministrativa dei propri Amministratori e Dipendenti.

ART. 4.19 - ESTENSIONE GARANZIA ELETTRONICA PER STRUMENTAZIONE DI VALORE UNITARIO INVENTARIALE SUPERIORE A € 100.000,00=.

La garanzia, in deroga di quanto disposto al precedente Art. 2.13 - "Esclusioni", si intende estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, con il limite di indennizzo indicato all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI", siano detti beni in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti di luogo indicati in Polizza, da qualunque causa originati, ad eccezione delle esclusioni previste al precedente Art. 2.13 Esclusioni ed inoltre dovuti a:

1. deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione;

2. costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione; i danni causati da tali difetti sono però assicurati;
3. costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento del bene assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
4. perdite o danni che sono risarciti dal Contratto di manutenzione dei beni assicurati, o dei quali risponde per legge o per Contratto il fabbricante o il fornitore.

Ai fini della operatività della presente estensione di garanzia, è condizione essenziale che i beni assicurati siano assistiti da Contratto per il servizio di manutenzione da parte dei fabbricanti o dei fornitori degli stessi, o da parte di una ditta approvata dai fornitori stessi; il Contratto di manutenzione dovrà essere mantenuto in vigore per tutta la durata della presente Polizza e l'Assicurato si impegna ad esibirlo alla Società dietro semplice richiesta.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 4.20 - RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE

La Società risarcisce, nei limiti della somma indicata all'Art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI, le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quella prevista all'art. 6 MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE - SCOPERTI.

ART. 5 – SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMIO

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati per il periodo di assicurazione di riferimento.

Partite Assicurate	Somme Assicurate	Tasso netto	Premio annuo Netto
1. Beni immobili	Euro 388.000.000,00	0,251‰	€ 97.611,11
2. Beni Immobili storici	Euro 12.000.000,00	0,251‰	€ 3.012,00
3. Beni mobili	Euro 60.000.000,00	0,795 ‰	€ 47.700,00
4. Spese di demolizione e sgombero	Euro 1.500.000,00 in aggiunta al 10% dell'indennizzo	1.097 ‰	€ 1.645,50

ART. 6 – MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Salvo quanto espressamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia frontale/scoperto prevista nel presente ARTICOLO.

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia per un unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia più elevata.

Qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello più elevato.

Qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

Nell'ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite riportato è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo a esso relativo e pertanto potrà ricomprendere uno o più altri.

	Limite massimo di indennizzo		
Per periodo di assicurazione	€ 80.000.000,00		
Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Franchigia per sinistro	Scoperto
Spese di demolizione e sgombero	Somma prevista dal capitolato tecnico con il limite di € 100.000 per sinistro/anno per rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi	0,00	0,00
Spese sostenute per la ricerca e riparazione	€ 100.000 per sinistro/anno	€ 1.500,00	0,00
Costi per il collaudo	€ 100.000 per sinistro/anno	0,00	0,00
Oneri di urbanizzazione – Ricostruzione - Riparazione	€ 500.000 per sinistro/anno	0,00	0,00
Spese per Onorari periti e consulenti	€ 50.000 per sinistro € 100.000 per anno	0,00	0,00

Costi ricostruzione archivi non informatici	€ 150.000 per sinistro/anno	0,00	0,00
Ricorso terzi	€ 5.000.000 per sinistro/anno	0,00	0,00
Lastre	€ 100.000 per sinistro/anno	0,00	€ 250,00
Maggiori costi – Perdita pigioni	€ 300.000 per sinistro/anno con il limite di € 150.000 per perdita pigioni	0,00	0,00
Terremoto	40% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 5.000.000	Min € 25.000	15%
Inondazioni, alluvioni	40% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 10.000.000	Min € 20.000	15%
Fuoriuscita di acqua Allagamento	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 250,00	0,00
Eventi Atmosferici	30% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 25.000.000	€ 20.000	15%
Grandine su fragili	€ 100.000 per sinistro/anno	€ 1.500 per singolo fabbricato	0,00
Sovraccarico neve	€ 1.000.000 per sinistro/anno	1.500	0,00
Gelo e ghiaccio	€ 250.000 per sinistro/anno	0,00	0,00
Eventi socio-politici	70% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 10.000.000	Min € 500	15%
Terrorismo sabotaggio	€ 5.000.000 per sinistro/anno	Min € 5.000	0,00

Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili	€ 1.000.000 per sinistro/anno	Min € 10.000	10%
Frane, cedimento e smottamento del terreno	30% della somma assicurata per ubicazione con il limite di € 3.000.000	Min € 10.000	10%
Fenomeno elettrico	€ 200.000 per sinistro / anno	€ 500	0,00
Eruzione vulcaniche	Euro 10.000.000 per sinistro/anno	€ 5.000	0,00
Beni in refrigerazione	€ 100.000 per sinistro/anno	€ 1.000	0,00
Supporti dati e ricostruzione dati	€ 30.000 per sinistro/anno	€ 1.500	0,00
Estensione elettronica	€ 120.000 per sinistro ed € 250.000 per anno	Min € 500,00	10%
Rimpiazzo combustibile	€ 25.000 per sinistro/anno	€ 500,00	0,00
FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO			
Furto, rapina, estorsione e scippo	€ 200.000 per sinistro/anno	€ 100,00	0,00
Con i seguenti sottolimiti			
Furto, rapina, estorsione e scippo di denaro, valori e preziosi	€ 80.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00	0,00
Furto con destrezza	€ 10.000,00 per sinistro/anno	€ 250,00 per danni a dipendenti e terzi ed € 500,00 per danni propri	0,00
Guasti e atti vandalici causati dai ladri e spese di restauro (Art. 2.11 Lettera G)	€ 100.000,00 per sinistro per anno	0,00	0,00

Portavalori	€ 10.000,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	------	------

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

ART. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

ART. 1.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

ART. 1.5 – REVISIONE DEL PREZZO

ART. 1.6 – RECESSO

ART. 1.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

ART. 1.12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

ART. 1.13 – CLAUSOLA BROKER

ART. 1.14 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

ART. 1.15 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1.16 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAZIONE CONGUAGLIO DEL PREMIO

ART. 1.17 – VALIDITA' TEMPORALE

ART. 1.19 – VALIDITA' DELLE NORME DATILOSCRITTE

ART. 1.20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 1.21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

ART. 1.22 – SPESE

IL CONTRAENTE	LA SOCIETÀ

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

RISPOSTE CHIARIMENTI PUBBLICATI DALL'ENTE

1- Richiesta chiarimenti Lotto Allrisks 1 – Con riferimento al Disciplinare di gara, Art. 3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione, si chiede di precisare che la proroga di 180 gg prevista al secondo capoverso coincida con la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, disciplinata al terzo capoverso dello stesso articolo, in accordo con quanto previsto all'ART. 1.3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE del capitolato All Risks beni mobili e immobili.

20.1 - Si conferma, che in caso di mancata accettazione dell'opzione di proroga la compagnia sarà tenuta a garantire la copertura per ulteriori 180 gg e ciò al fine di garantire il regolare espletamento della gara.

La proroga tecnica disciplinata al punto successivo del disciplinare riguarda la diversa fattispecie in cui non è stata richiesta la proroga, o la proroga è stata accettata, e al termine contrattuale le operazioni della nuova gara non si sono concluse in tempo utile da far subentrare il nuovo aggiudicatario.

2 - Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo in cifra fissa presenti nella tabella del capitolato All Risks beni mobili e immobili per le garanzie:

- Danni da terremoto
- Danni da inondazioni e alluvioni
- Danni da eventi atmosferici
- Danni da eventi sociopolitici
- Franamento cedimento e smottamento del terreno

siano da intendersi limiti per sinistro ed anno validi per il complesso di tutti i beni assicurati, indipendentemente dal numero di beni danneggiati dal sinistro.

20.2 - Si conferma la circostanza.

3 - Si chiede di confermare che scoperto e/o franchigia previsti per la garanzia Eventi atmosferici del capitolato All Risks beni mobili e immobili siano operanti singolo fabbricato e relativo contenuto come indicato nella Dichiarazione di offerta tecnica Lotto I All Risks Beni Immobili e mobili -

20.3 - Si conferma: Trattasi di refuso. Quanto riportato nella scheda tecnica "EVENTI ATMOSFERICI (Art. 6): SCOPERTO MINIMO PER SINGOLO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO" deve intendersi per sinistro e non per fabbricato e relativo contenuto. Come previsto dal capitolato la franchigia e/o l'eventuale scoperto deve intendersi per sinistro.

5 – Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (MUR), intesa come il valore del fabbricato o l'insieme di fabbricati separati validamente da spazio vuoto (> 20 m) e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati, tenuto conto di tutte le partite, comprese quelle accessorie.

20.5 - La MUR può essere identificata nell'edificio sito in Via Ostiense, 161,163,165 per una estensione di mq 25.736.

8 – Con riferimento alla Dichiarazione di offerta tecnica Lotto I All Risks Beni Immobili e mobili, punto 2 ART. 2.13 ESCLUSIONI, si richiede di precisare che l'ipotesi B implichi la modifica dell'art. 2.13 in relazione alle installazioni esterne, come specificato nel riquadro, e non la "rimozione" dell'esclusione sopra indicata.

20.8 - Si conferma che l'ipotesi B implica la modifica dell'art. 2.13.

